

Codice A1012A

D.D. 7 aprile 2020, n. 111

**Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina Organizzazione di Volontariato, in forma breve "Croce Verde Perosa A. ODV" con sede in Perosa Argentina (TO). Provvedimenti in merito alla approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO N. DD-A10 111**

**DEL 07/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina Organizzazione di Volontariato, in forma breve “Croce Verde Perosa A. ODV” con sede in Perosa Argentina (TO). Provvedimenti in merito alla approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della Associazione Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS con sede in via Chiampo n. 16 Perosa Argentina (TO) ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore;

l’Assemblea dei soci in data 24/05/2019, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. 81.204 del 24/05/2019 a rogito Dott. Alberto OCELLI, Notaio in Pinerolo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino DPI in data 21/06/2019 al n. 969 serie 1T;

Vista l’iscrizione della Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 1067;

dato atto che il Settore politiche per le famiglie minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, all’uopo interpellato ha dichiarato che lo statuto di cui sopra è stato depositato ma la relativa istruttoria non è stata ancora attivata.

considerato che la denominazione dell’Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i;

Tutto ciò premesso

### **IL VICARIO DELLA DIREZIONE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

### **DETERMINA**

di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche il nuovo Statuto della Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina Organizzazione di Volontariato, in forma breve "Croce Verde Perosa A. ODV" con sede in via Chiampo n. 16 Perosa Argentina (TO).

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo Statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicato ogni valutazione circa la relativa conformità al Codice Terzo Settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

**IL VICARIO DELLA DIREZIONE**

Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

**STATUTO SOCIALE  
DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA  
CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA**

**Titolo I - Profili generali**

**Art. 1 - Denominazione, sede e emblema**

L'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Croce Verde Perosa A. ODV") ha sede in Perosa Argentina via Pietro Chiampo 16 -10063 -Torino, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da: "Pittogramma di colore verde rappresentante una croce a braccia uguali racchiusa in un doppio cerchio riportante il logotipo - CROCE VERDE -PEROSA ARGENTINA\_"

La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), a seguito dell'istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso RUNTS.

**Art. 2 - Principi associativi fondamentali**

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e rivolge il proprio operato a favore di terzi ed alla generalità della popolazione con particolare riferimento ai territori delle Valli Chisone e Germanasca e nel comune di Sestriere.

**Art. 3 - Scopi associativi**

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e dei soci.
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme inno-

vative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;  
g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

#### **Art. 4 - Attività**

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza o altri mezzi dedicati;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. iniziative di formazione e informazione sociosanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- g. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- h. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- i. Iniziative di Protezione Civile in ambito socio sanitario.
- j. Iniziative di promozione rivolte ai giovani dai 6 ai 18 anni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

#### **Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito**

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

### **Titolo II - Soci**

#### **Art. 6 - Requisiti**

Possono essere soci della "Croce Verde di Perosa Argentina - ODV" tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

I soci minorenni non hanno diritto al voto.

Sono esonerati dal pagamento della quota associativa i soci onorari non-

ché gli appartenenti al "Corpo dei Militi della Croce Verde di Perosa Argentina - ODV".

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) onorari;
- b) benemeriti;
- c) sostenitori;
- d) ordinari;
- e) militi.

Sono soci onorari coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono stati riconosciuti dall'Assemblea dei soci degni di tale attribuzione, per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell'Associazione.

Sono soci benemeriti coloro che versano una quota associativa pari al quadruplo della quota versata dai soci ordinari.

Sono soci sostenitori coloro che versano una quota associativa pari al doppio della quota versata dai soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Sono militi coloro che, previa domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo vengono incorporati, a seguito dell'accettazione della stessa, nel "Corpo dei Militi della Croce Verde di Perosa Argentina - ODV". Al predetto corpo è affidato operativamente, lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.4, con particolare riferimento al soccorso e trasporto di ammalati e feriti.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti

I minori di età dai 6 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del "Corpo dei Militi e del Gruppo giovani della Croce Verde di Perosa Argentina - ODV", sono stabilite da appositi regolamenti.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art.7 - Incompatibilità**

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività dell'Associazione, coloro che intrattengono con la stessa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma, nonché i volontari che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

#### **Art. 8 - Uniformità del rapporto associativo**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative tali da garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa pertanto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, a tutti i soci è garantito il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **Art.9 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci;
- c) partecipare alle attività promosse, organizzate o gestite dall'Associazione;
- d) conoscere i programmi dell'Associazione;
- e) conoscere le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere le cariche associative ed esservi eletti;

- g) chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci nei termini previsti dal presente Statuto;
- h) formulare proposte e presentare istanze al Consiglio Direttivo;
- i) presentare mozioni, proposte ed istanze all'Assemblea dei soci;
- j) ricorrere, a proprie spese, all'Autorità Giudiziaria per ottenere l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci contrarie alla Legge.

#### **Art.10 - Obblighi dei soci**

I soci hanno obbligo di:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dagli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) contribuire al raggiungimento dei fini associativi.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) per morte.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che non sottoscrivono la quota associativa annuale nella misura e nei tempi fissati dall'Assemblea.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per grave inadempienza nei confronti del presente statuto e dei regolamenti, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. L'esclusione per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea dei soci e viene notificata per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere, a proprie spese, entro sei mesi dalla data di notifica della deliberazione all'Autorità Giudiziaria.

I soci che per gravi motivi sono deferiti all'Assemblea per l'esclusione di cui al precedente comma 3 possono essere sospesi sino a quando l'Assemblea non delibera in merito.

Perdono la qualità di socio per recesso coloro che in qualsiasi momento notificano per iscritto la propria volontà a recedere dall'Associazione stessa.

Le procedure disciplinari per la sospensione dei soci sono stabilite dal regolamento.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

### **Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione**

#### **Art. 12 - Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **Art. 13 - Esercizio finanziario ed entrate**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a. dalle quote degli aderenti;
  - b. da contributi di privati;
  - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
  - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
  - f. da rendite patrimoniali e finanziarie
  - g. da attività di raccolta fondi
  - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
  - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
  - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
  - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
  - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
  - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

#### **Art. 14 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

#### **Organi Associativi**

#### **Art.15 - Organi dell'associazione**

Gli organi dell'Associazione "Croce Verde di Perosa Argentina - ODV" sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei conti.
- d) Il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, se non in forza della Legge ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le cariche previste dal presente statuto e dai regolamenti sono gratuite.

#### **Art.16 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria ed è composta da tutti i soci individuati nel precedente art. 6.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il termine fissato dalla norma in vigore. Si riunisce altresì quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata ovvero quando il Collegio dei Revisori dei Conti, riscontrando anomalie nell'amministrazione dell'Associazione stessa, ne dispone la convocazione.

L'Assemblea si riunisce anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità.

#### **Art.17 - Convocazione**

La convocazione dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è effettuata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo mediante affissione di avvisi murali, ovvero a mezzo di altra forma di comunicazione ritenuta idonea, nel territorio di cui all'art.2 comma 4 almeno otto giorni prima di

quello stabilito per la convocazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima nonché l'elenco degli argomenti posti in discussione.

Ogni socio ammesso al voto può delegare un altro socio a votare per lui. È ammessa una sola delega. Le deleghe concorrono al raggiungimento del numero legale richiesto affinché l'Assemblea sia validamente costituita.

#### **Art.18 - Validità dell'Assemblea e voto**

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Per le deliberazioni sul bilancio e su argomenti che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti. Si procede a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e per le deliberazioni che riguardano le singole persone.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in proprio o per delega, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Per ogni Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati ai sensi del successivo art.19.

#### **Art.19 - Presidente e Segretario dell'Assemblea dei soci**

Per ogni Assemblea sono eletti dai presenti un Presidente ed un Segretario.

Qualora l'Assemblea proceda all'elezione degli organi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 15, il Presidente dell'Assemblea procede entro trenta giorni dall'elezione alla convocazione degli organi stessi.

#### **Art.20 - Competenze Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare nelle seguenti materie:

- a) approvare i regolamenti di funzionamento;
- b) deliberare sul bilancio;
- c) deliberare sulla relazione del consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) stabilire le quote associative annuali;
- f) stabilire il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) deliberare le linee programmatiche dell'Associazione ed indicare eventualmente al Consiglio Direttivo le variazioni alla linea seguita fino al momento;
- i) deliberare l'esclusione dei soci;
- j) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo
- k) deliberare le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- l) deliberare l'istituzione di Sezioni;
- m) deliberare in ogni altra materia che la Legge riserva alla sovranità dell'Assemblea ordinaria.

#### **Art.21 - Competenze Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare nelle seguenti materie:

- a) deliberare lo statuto e le sue modifiche;
- b) deliberare in merito allo scioglimento alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'Associazione;
- c) deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio.

#### **Art.22 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, escluso il Direttore Sanitario, eletti dall'Assemblea dei soci. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solamente gli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ogni carica ha la stessa durata del mandato avuto dal consigliere che la ricopre e i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'Associazione e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Direttore dei Servizi, il Segretario e nomina il Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e non può accedere a nessun'altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni, decadenza per qualsiasi causa di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla sua sostituzione con il primo non eletto, chiedendo la convalida della sostituzione alla successiva Assemblea dei soci.

Se non è possibile procedere alla sostituzione di cui al comma che precede, il Consiglio, qualora il numero dei consiglieri sia superiore o uguale al numero minimo stabilito dal precedente comma 1, rimane comunque in carica.

Nel caso in cui venga a mancare il minimo dei consiglieri previsti, entro tre mesi deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio dimissionario resta in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a due consigli decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione a norma del precedente comma 6.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad osservare, nell'ambito delle loro competenze, la diligenza del buon padre di famiglia.

#### **Art.23 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno ogni bimestre. Si riunisce altresì quando tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.

I consiglieri dovranno essere convocati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo di lettera, ovvero di altra idonea forma di comunicazione, che dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti posti in discussione.

Delle riunioni e decisioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito registro.

#### **Art.24 - Validità delle decisioni**

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei consiglieri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

#### **Art.25 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare in tutte le materie che la Legge e lo statuto non riservano all'esclusiva competenza all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo pertanto:

a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere, con ampi poteri, tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà quindi acquistare, vendere, permutare beni mobili, mobili registrati e immobili, contrarre mutui di qualsiasi specie, acconsentendo ad iscrizioni, cancellazioni e annotamenti

ipotecari;  
b) provvede alla redazione del bilancio;  
c) provvede alla relazione annuale sull'andamento dell'Associazione;  
d) provvede alle nomine di cui all'art.22;  
e) promuove le modifiche dello statuto e dei regolamenti;  
f) delibera l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti;  
g) provvede alla nomina della Commissione di disciplina;  
h) provvede alla nomina di Commissioni speciali;  
i) propone l'esclusione dei soci;  
j) provvede alla nomina dei Vice Direttori dei Servizi;  
k) provvede alla nomina dei Capi squadra;  
l) aderisce ad associazioni ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione;  
m) adotta tutti provvedimenti necessari all'amministrazione dell'Associazione.

#### **Art.26 - Rappresentanza legale**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della "Croce Verde di Perosa Argentina - ODV", la rappresenta anche in giudizio a tutela degli interessi materiali e morali dell'associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori legali.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'associazione.

In caso di impedimento o assenza del Presidente assume la rappresentanza legale a norma dei commi che precedono il Vice Presidente ovvero, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano.

#### **Art.27 - Collegio dei Revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 28 - Competenze**

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

#### **Art. 29 - Revisore legale dei conti**

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

### **Capo V**

#### **Direzione Sanitaria**

#### **Art.30 - Direttore Sanitario**

La direzione sanitaria è esercitata da un medico con regolare iscrizione all'Ordine dei Medici. Il Direttore Sanitario ha la stessa durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato nell'incarico.

In caso di morte, dimissione o revoca del Direttore Sanitario il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.

#### **Art.31 - Competenze del Direttore Sanitario**

Il Direttore Sanitario è competente per tutti gli aspetti igienico sanitari del-

L'Associazione, è il responsabile della formazione dei militi, dei dipendenti e del mantenimento dello standard formativo acquisito dagli stessi.

In caso di necessità ed urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, assume tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute delle persone, anche in deroga alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Direttore Sanitario può essere coadiuvato da altro personale sanitario.

## **Capo VI**

### **Norme finali**

#### **Art.31 - Sezioni**

Qualora l'Assemblea dei soci istituisca una o più Sezioni non costituite giuridicamente come soggetti autonomi, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi del presente statuto.

#### **Art.32 - Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art.33 - Conoscenza dello statuto e dei regolamenti**

L'ammissione nella "Croce Verde di Perosa Argentina - ODV" comporta l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti che tutti sono in obbligo di conoscere.

#### **Art.34 - Richiamo alle Leggi**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia di volontariato.

Visto per inserzione e deposito.

Perosa Argentina, li ventiquattro maggio duemiladiciannove.

F.TI: BORTOLAS Adriano

Alberto OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.  
Impiega numero pagine 14 (quattordici)  
Pinerolo, lì 21 giugno 2019